

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2019

393/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER L'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1080^a bis riunione del 26 settembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto 6 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 462/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 462/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 519/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 912/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 912/2017/R/eel);
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.A. (di seguito: Ottana Energia), del 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41846, del 27 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Alperia Energy S.r.l. (di seguito: Alperia), del 20 marzo 2018, prot. Autorità 9926, del 21 marzo 2018 (di seguito: comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 20 settembre 2019, prot. Autorità 24103, del 23 settembre 2019 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, tra l'altro:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;

- con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- per gli anni dal 2016 al 2019, i commi 77.25, 77.30, 77.34 e 77.38 riconoscono agli utenti del dispacciamento interessati la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, anche oltre i termini di cui al comma 64.30, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento e la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
- il comma 64.16.1 stabilisce che la valorizzazione standard di ciascuna unità di combustibile è calcolata, per ogni giorno, come media aritmetica delle quotazioni passate di un corrispondente prodotto di riferimento, individuate secondo i criteri descritti al comma medesimo; in particolare, in caso di quotazioni giornaliere, si utilizzano le quotazioni dei giorni dal lunedì al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
- con la deliberazione 462/2016/R/eel, l'Autorità ha accolto, nei termini ivi specificati, le istanze presentate dall'utente del dispacciamento Ottana Energia per l'impianto Biopower Sardegna relativamente alla valorizzazione del combustibile utilizzato e delle componenti del costo variabile riconosciuto, limitando l'efficacia dell'approvazione al periodo compreso tra la data di assoggettamento alla disciplina di essenzialità e il 31 dicembre 2016; quanto approvato con la deliberazione 462/2016/R/eel è stato successivamente confermato per gli anni dal 2017 al 2019 con i commi 77.29, 77.33 e 77.37;
- l'impianto Biopower Sardegna è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017 con la deliberazione 519/2016/R/eel e per gli anni 2018 e 2019 con la deliberazione 912/2017/R/eel;
- nelle istanze di ammissione al regime di reintegrazione avanzate nel 2016 per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017 e nel 2017 per gli anni 2018 e 2019, Ottana Energia si è impegnata a limitare la richiesta del Corrispettivo a un importo non superiore ai costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale;
- con la comunicazione Ottana Energia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, Ottana Energia ha comunicato, tra l'altro, la modifica dell'utente del dispacciamento a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, sulla base degli accordi intercorsi con il gruppo Alperia, il trasferimento al nuovo utente del dispacciamento dell'insieme dei rapporti attivi e/o passivi derivanti dal regime di reintegrazione dei costi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come risulta dalle comunicazioni Alperia e Terna, Alperia:

- ha richiesto di apportare alcune modifiche alla metodologia di valorizzazione del combustibile che alimenta l'impianto Biopower Sardegna, per gli anni 2018 e 2019, prevedendo che, fermo restando il prodotto di riferimento, le quotazioni da assumere nel calcolo dell'essenzialità, anche con riferimento al cambio delle valute, siano quelle riferite all'anno precedente (del 2017 per il 2018 e del 2018 per il 2019); a tal fine, l'utente ha sottolineato alcune peculiarità del mercato del combustibile e del processo di approvvigionamento;
- ha richiesto di includere nel costo variabile riconosciuto dell'impianto citato, dall'inizio del periodo di assoggettamento dello stesso al regime di reintegrazione dei costi (1 ottobre 2016), i costi connessi alla certificazione del combustibile medesimo, che è obbligatoria per ottenere dal GSE l'incentivo sostitutivo dei certificati verdi *ex* articolo 19 del decreto 6 luglio 2012; il citato incentivo rileva per la determinazione del Corrispettivo;
- ha anticipato l'intenzione di includere tra i costi fissi rilevanti per la determinazione del Corrispettivo alcuni oneri non evidenziati dal precedente utente del dispacciamento (di seguito: oneri fissi diversi da quelli precedentemente evidenziati);
- si è resa disponibile a ridurre il valore massimo del Corrispettivo rispetto a quanto indicato da Ottana Energia nelle istanze di ammissione al regime di reintegrazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rigettare l'istanza relativa alla valorizzazione del combustibile, in quanto, utilizzando un prodotto di riferimento caratterizzato da quotazioni *spot* pubblicate con cadenza giornaliera, le quotazioni del medesimo prodotto relative a un dato anno non possono ritenersi rappresentative del valore del combustibile nell'anno successivo, soprattutto se si considera la significativa volatilità che caratterizza dette quotazioni;
- accogliere l'istanza di Alperia in merito ai costi per la certificazione del combustibile, prevedendo che:
 - a) la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile sia pari, per gli anni 2018 e 2019, all'importo per MWh indicato nelle comunicazioni Alperia e Terna e, con riferimento al periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017, al minor valore tra detto importo e l'onere effettivo unitario sostenuto per la certificazione;
 - b) i valori standard della componente a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile abbiano efficacia:
 - dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del Corrispettivo;
 - dal primo giorno – successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in allegato – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;

- c) Alperia invii all’Autorità e a Terna l’integrazione delle istanze di reintegrazione già formulate, per tenere conto delle disposizioni del presente provvedimento con riferimento alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile;
- d) Terna estenda le verifiche stabilite dal comma 65.34 alle integrazioni di cui alla precedente lettera c);
- in relazione all’ammissibilità degli oneri fissi diversi da quelli precedentemente evidenziati, esprimersi in sede di valutazione delle istanze di reintegrazione che saranno formulate da Alperia, così da poter disporre di dati e informazioni più precise in merito alla natura e all’entità a consuntivo dei menzionati costi;
- riconoscere ad Alperia la facoltà di ritirare o riformulare l’impegno formalizzato con la comunicazione Alperia riguardo al valore massimo del Corrispettivo, affinché l’utente possa tenere conto delle disposizioni del presente provvedimento sui costi dell’impianto

DELIBERA

1. di rigettare l’istanza relativa alla valorizzazione del combustibile, di cui alle comunicazioni Alperia e Terna;
2. di accogliere l’istanza formulata da Alperia, come risultante dalle comunicazioni Alperia e Terna, in merito ai costi per la certificazione del combustibile che alimenta l’impianto Biopower Sardegna, prevedendo che:
 - a) la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile sia pari, per gli anni 2018 e 2019, all’importo per MWh indicato nell’istanza e, con riferimento al periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017, al minor valore tra detto importo e l’onere effettivo unitario sostenuto per la certificazione;
 - b) i valori standard della componente a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile abbiano efficacia:
 - dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del Corrispettivo;
 - dal primo giorno – successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento– per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
 - c) Alperia invii all’Autorità e a Terna l’integrazione delle istanze di reintegrazione già formulate, per tenere conto delle disposizioni del presente provvedimento con riferimento alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile;
 - d) Terna estenda le verifiche stabilite dal comma 65.34 alle integrazioni di cui alla precedente lettera c);

3. in relazione all'ammissibilità degli oneri fissi diversi da quelli precedentemente evidenziati, di esprimersi in sede di valutazione delle istanze di reintegrazione che saranno formulate da Alperia ai sensi della deliberazione 111/06;
4. di riconoscere ad Alperia la facoltà di ritirare o riformulare l'impegno formalizzato con la comunicazione Alperia con riferimento al valore massimo del Corrispettivo;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini